

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 febbraio 2015, n. G01649

Aggiornamento all'Allegato della DGR 904 del 22 dicembre 2014 concernente Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 articoli 7, 8 e 9 "Nuovo Regolamento per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»"

Oggetto: Aggiornamento all'Allegato della DGR 904 del 22 dicembre 2014 concernente Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 articoli 7, 8 e 9 "Nuovo Regolamento per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»"

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Sanità Pubblica, Promozione della Salute, Sicurezza alimentare e Screening

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 recante "Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2013 n. 111, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria alla Dott.ssa Flori Degrassi;

VISTA la DGR 904 del 22 dicembre 2014 concernente Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 articoli 7, 8 e 9 "Nuovo Regolamento per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»";

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la continuità delle attività di rilascio/rinnovo delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari durante il periodo transitorio, in particolare fino all'entrata in vigore dell'art 8, commi 1 e 2 del D.lgs. 150/2012, e di assicurare equità di trattamento su tutto il territorio regionale, nelle more della definizione di criteri uniformi per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'Allegato A 1. del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014, concernente "Adozione del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150";

SENTITI i competenti referenti Asl in materia di formazione rivolta ai venditori/distributori di prodotti fitosanitari, in merito alle indicazioni dell'Allegato alla DGR 904/2014;

RITENUTO di aggiornare l'Allegato alla DGR 904 del 22 dicembre 2014 relativamente alle modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e alla modulistica in esso contenuta e di sostituirlo con l'Allegato alla presente determinazione;

DETERMINA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate:

- di aggiornare l'Allegato alla DGR 904 del 22 dicembre 2014 relativamente alle modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita e alla modulistica in esso contenuta e di sostituirlo con l'Allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il Direttore regionale
(Dr.ssa Flori Degrassi)

ALLEGATO

“Nuovo Regolamento per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi»”

Ai sensi del D.lgs. n. 150/2012, art. 3 si intendono per:

- a) prodotti fitosanitari: i prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:
 - proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
 - influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
 - conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
 - distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
 - controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
- b) coadiuvanti: sostanze o preparati costituiti da coformulanti o da preparati contenenti uno o più coformulanti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e immessi sul mercato, che l'utilizzatore miscela ad un prodotto fitosanitario, di cui rafforzano l'efficacia o le altre proprietà fitosanitarie.

Atteso che ai sensi dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 7 comma 3 del D.lgs. n. 150/2012, a decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato dalla Regione, secondo i propri ordinamenti, il presente documento stabilisce le procedure per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Fino al 25 novembre 2015, possono ottenere l'abilitazione prevista dalla normativa per la vendita dei prodotti fitosanitari, le persone che:

- abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- frequentato uno specifico corso di formazione;
- ottenuto una valutazione positiva all'esame finale.

I certificati di abilitazione sono validi per cinque anni dalla data di rilascio/rinnovo e alla scadenza vengono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi. I certificati di abilitazione sono validi su tutto il territorio nazionale.

Ai sensi del comma 5, art 8 D.lgs. n. 150/2012, sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilità di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano di azione nazionale (di seguito denominato PAN) di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014, le abilitazioni alla vendita

rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.

1. Rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione per la vendita dei prodotti fitosanitari

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del succitato D.lgs. n. 150/2012, la Regione, quale autorità competente per il rilascio e rinnovo dei certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, individua i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL quali autorità sanitarie territorialmente competenti al rilascio e al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita.

I certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari devono contenere i dati anagrafici dell'intestatario, la data di rilascio e di scadenza secondo il MOD. D presente nella sezione MODULISTICA di questo documento.

Su di essi devono essere apposti la fotografia dell'intestatario debitamente vidimata.

La data del rilascio o rinnovo deve coincidere con la data della prova d'esame in cui il candidato è risultato idoneo.

I certificati di abilitazione devono essere rilasciati entro 30 giorni dalla data della prova d'esame.

La Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, è tenuta a trasmettere al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a partire dall'anno 2015 ed entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle diverse abilitazioni, come specificato all'art. 7, comma 4 del D.lgs. n. 150/2012 secondo lo schema riportato nell'allegato I, parte B del Decreto ministeriale 22 gennaio 2014, concernente "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»".

2. Organizzazione dei corsi per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione per la vendita dei prodotti fitosanitari

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 del succitato D.lgs. n. 150/2012 la Regione, quale autorità competente per l'attuazione del sistema della formazione finalizzato al rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, individua i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL quali autorità sanitarie territorialmente competenti all'organizzazione dei corsi di formazione finalizzati al rilascio e al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita.

I corsi di formazione finalizzati al rilascio ed al rinnovo del certificato di abilitazione per la vendita dei prodotti fitosanitari, sono realizzati conformemente a quanto stabilito dal paragrafo A.1.10 del PAN.

Per l'anno 2015, ogni ASL comunica alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, entro il mese di febbraio, il programma di formazione, il calendario dei corsi e le relative modalità di attuazione. La comunicazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) calendario delle lezioni con gli argomenti del corso;
- b) elenco dei docenti con relativa qualifica professionale e argomento trattato nel corso. La qualifica, comprovata da apposito curriculum, dovrà essere correlata all'argomento trattato;
- c) autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dei singoli docenti attestanti l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa nazionale vigente in materia di trasparenza e anticorruzione, tenendo conto di quanto indicato dal D. Lgs. n. 39/2013 e di quanto indicato dal PAN al paragrafo A.1.10.2, comma 2.

La Regione, qualora ci sia sovrapposizione di date dei corsi, si riserva di modificarle, concordandole con le singole Aziende, al fine di garantire il diritto dei cittadini interessati ad un'offerta di corsi ed esami durante tutto l'arco dell'anno.

La Regione comunica alle ASL, le eventuali modifiche o la presa d'atto.

La Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - pubblica sul sito web ufficiale le sessioni dei corsi previsti ed i relativi programmi.

La partecipazione al corso è soggetta al pagamento della tariffa di cui al punto 8. del presente documento.

Le ASL provvedono direttamente a convocare i candidati al corso indicando le date e la sede di svolgimento del corso medesimo.

Possono partecipare ai corsi di formazione anche soggetti provenienti da altre regioni o provincie autonome. L'esame per il rilascio del certificato di abilitazione deve comunque essere sostenuto nella regione o provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito il corso di formazione. Detta regione o provincia autonoma provvederà anche al rilascio del relativo certificato di abilitazione.

3. Criteri per lo svolgimento dei corsi di preparazione per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e programmi formativi

I corsi di formazione per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari sono obbligatori ed hanno come obiettivo la tutela della salute dell'operatore e dei cittadini e la tutela dell'ambiente. A tale scopo si effettuano due tipologie di corsi:

- un corso di base per il rilascio delle abilitazioni;
- un corso di aggiornamento per il rinnovo.

I corsi di formazione di base, propedeutici al rilascio delle abilitazioni alla vendita, devono avere una durata di almeno 25 ore. I corsi di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni 5 anni le medesime abilitazioni, devono avere una durata di almeno 12 ore.

Il programma dei corsi di cui sopra, finalizzato al rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, garantisce l'acquisizione di conoscenze adeguate nelle materie elencate nell'Allegato I del D.lgs. n. 150/2012 così come specificatamente disciplinato nell'Allegato I parte A del PAN relativamente alla formazione di base e a quella specifica rivolta ai distributori.

4. Modalità dello svolgimento dei corsi

L'attivazione dei corsi da parte delle ASL è subordinata alla richiesta di almeno 10 partecipanti. Il numero di partecipanti non può superare le 30 unità.

Per tutti i partecipanti ai corsi è prevista l'apposizione della firma di presenza in entrata e in uscita. La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato di frequenza.

5. Commissione esaminatrice

La commissione d'esame per la valutazione dei partecipanti ai corsi per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è istituita con atto deliberativo della ASL territorialmente competente ed ha durata triennale.

La commissione d'esame è composta:

1. dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente o suo delegato che la presiede;

2. dal dirigente del Servizio competente in materia di sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione della ASL o da un suo delegato designato dall'ASL territorialmente competente con specifiche competenze nella materia trattata nel corso;
3. da un tecnico dell'Area Decentrata Agricoltura designato dall'Assessorato all'Agricoltura;
4. un funzionario del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) con specifiche competenze nella materia trattata nel corso, designato dall'ASL competente per territorio.
5. dal dirigente del Servizio Igiene Sanità Pubblica (S.I.S.P.) della ASL o suo delegato;
6. da un esperto di inquinamento ambientale dell'A.R.P.A.

Le designazioni devono prevedere, per ogni componente la Commissione, il titolare e il supplente.

6. Modalità di svolgimento della prova di esame

La prova d'esame valuta la preparazione del candidato sugli argomenti del programma formativo previsti dall'Allegato I parte A del PAN.

La prova d'esame si svolge al termine del corso di formazione presso la ASL che ha organizzato il corso che provvede alla convocazione dei candidati alla prova di esame almeno 10 giorni prima, indicandone la data.

Il candidato dovrà presentarsi agli esami munito di documento di identità in corso di validità.

La valutazione deve verificare il livello di conoscenza raggiunto dal candidato sugli argomenti di cui all'Allegato I parte A del PAN.

La valutazione viene effettuata tramite la compilazione di un questionario ed un eventuale colloquio.

Il questionario è composto da n. 70 quiz estrapolati preferibilmente dal manuale regionale per la conduzione dei corsi “Rivenditori di presidi sanitari”, nonché dal manuale regionale per la conduzione dei corsi “Sicurezza in Agricoltura ed utilizzazione dei prodotti fitosanitari” in modo da assicurare la presenza di quiz di 1° e 2° livello relativi a tutte le materie. I quesiti saranno aggiornati con atto della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Sanità Pubblica, Promozione della salute, Sicurezza Alimentare e screening sentita la Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.

Il tempo a disposizione per la prova scritta è di 90 minuti.

Per la valutazione del questionario si dovranno applicare i seguenti criteri:

Fino a 3 errori	Idoneo
Da 4 a 7 errori	Colloquio orale
Oltre 7 errori	Non idoneo

La Commissione esaminatrice deve predisporre e redigere il verbale della seduta d'esame.

7. Trattamento dei non idonei e degli assenti

I candidati risultati non idonei e quelli assenti alla prova di esame possono ripresentare la domanda, in bollo, di ammissione ad una nuova prova di esame, senza allegare le fotografie, purché non siano trascorsi più di 6 mesi dalla data della fine del corso frequentato.

Nell'arco dello stesso anno, i candidati risultati non idonei alla prova di esame sono esonerati dal frequentare nuovamente il corso per un'ulteriore seduta d'esame. I candidati risultati non idonei anche alla seconda prova dovranno frequentare nuovamente il corso di preparazione.

Il candidato assente per causa di malattia, ricovero e/o visita medica debitamente certificata, può sostenere l'esame nella sessione successiva senza ripresentare domanda. Sarà cura della ASL comunicare al candidato la data e la sede della prova d'esame e allegare al verbale il certificato giustificativo dell'assenza.

Nei casi in cui non si siano svolti corsi nei successivi 6 mesi dalla data in cui si è verificata l'assenza o la non idoneità, l'ASL che ha organizzato il corso provvederà ad individuare un'apposita sessione d'esame.

8. Modalità di presentazione della domanda per la partecipazione ai corsi di formazione finalizzati al rilascio o al rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari così come previsto nel paragrafo A. 1 del PAN

Fino al 25 novembre 2015, ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e al rinnovo dello stesso, gli interessati devono presentare apposita domanda di partecipazione al corso di formazione.

Le domande devono essere redatte utilizzando il MOD. A della sezione MODULISTICA del presente documento, e devono essere inoltrate preferibilmente all'ASL territorialmente competente. E' prevista altresì la possibilità, per gli interessati, di partecipare a corsi organizzati da ASL diverse da quella di appartenenza, con l'obbligo di sostenere l'esame presso la ASL in cui si è frequentato il corso.

La domanda è valida, salvo cause di forza maggiore obbligatoriamente documentate, per una sola convocazione al corso.

Nella domanda deve essere allegata la ricevuta di pagamento (su bollettino di c/c intestato alla ASL che organizza il corso) di € 200 in caso di frequenza al corso per il rilascio del certificato di abilitazione e di € 100 in caso di frequenza al corso per il rinnovo.

A richiesta dell'interessato, sarà rilasciato il relativo attestato di partecipazione al corso di formazione.

9. Modalità di presentazione della domanda per sostenere l'esame così come previsto nella paragrafo A. 1 del PAN

Ai fini dell'ammissione alla prova d'esame per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, il candidato deve presentare apposita domanda utilizzando il MOD. B della sezione MODULISTICA del presente documento.

10. Modalità di presentazione della domanda per ottenere il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari

La domanda, corrispondente al MOD. C della sezione MODULISTICA del presente documento, debitamente firmata dall'interessato, deve essere corredata da:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
- n. 2 foto uguali formato tessera;
- titolo di studio in bollo, originale, o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 art. 46
- ricevuta di versamento di EURO 25 sul c.c. intestato alla ASL territorialmente competente
- marca da bollo

Nel caso in cui il richiedente sia già in possesso di certificato di abilitazione scaduto, questo deve essere allegato alla domanda.

Nel caso del rinnovo, qualora non lo avesse già fatto al momento della presentazione della domanda, l'interessato deve riconsegnare il precedente certificato di abilitazione alla vendita.

Nel caso in cui la precedente autorizzazione ancora in corso di validità sia stata smarrita, al momento del ritiro della nuova autorizzazione, occorre fornire obbligatoriamente copia della denuncia di smarrimento presentata presso le autorità competenti.

Nel caso di richiesta di rinnovo presso una ASL di una provincia diversa da quella in cui ricade il proprio comune di residenza, è obbligatorio allegare alla domanda il certificato di abilitazione o copia conforme dello stesso.

La domanda di rinnovo, ferma restando la durata della validità del certificato di abilitazione, non può comunque essere presentata prima di 4 mesi dalla data di scadenza.

Si decade dal diritto al rinnovo qualora la domanda sia presentata decorsi 6 mesi dalla data di scadenza del certificato di abilitazione. In tal caso l'interessato dovrà richiedere il rilascio ex novo del certificato di abilitazione.

Ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445, le Aziende ASL sono tenute ad effettuare controlli a campione sulla veridicità del possesso del titolo di studio.

11. Modalità di rilascio e rinnovo del certificato di abilitazione per la vendita dei prodotti fitosanitari

I certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari vengono rilasciati dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL che ha organizzato il corso (MOD. D della sezione MODULISTICA del presente documento).

I certificati di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari vengono rinnovati, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione ai corsi specifici, al termine dei quali, verrà rilasciato un “attestato di aggiornamento”. Le abilitazioni vengono rinnovate dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ASL previa verifica dei predetti attestati.

12. Modalità di ritiro del certificato di abilitazione per la vendita dei prodotti fitosanitari

Il richiedente il certificato di abilitazione, al momento del ritiro, dovrà consegnare una marca da bollo del valore legale vigente, che sarà apposta sull'autorizzazione.

Il certificato di abilitazione può essere ritirato direttamente dal titolare, munito di valido documento di riconoscimento, o da un suo delegato, presso la ASL ove è stata presentata la domanda. Il delegato, munito di proprio documento di riconoscimento, dovrà consegnare la delega scritta e la copia di un documento di riconoscimento del titolare del certificato di abilitazione. Sul certificato di abilitazione deve essere apposta la firma del titolare.

13. Smarrimento e furto del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

In caso di smarrimento o furto del certificato di abilitazione il titolare è tenuto a presentare denuncia di smarrimento o furto presso le autorità competenti.

Il rilascio del duplicato del certificato di abilitazione MOD. E della sezione MODULISTICA del presente documento, va richiesto dall'interessato alla ASL che ha rilasciato il precedente certificato di abilitazione. Alla domanda devono essere allegati l'originale o la copia della denuncia di smarrimento o furto, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, e due fotografie formato tessera uguali e recenti. Ai sensi della L. 29 dicembre 1990, n. 405 art. 7 comma 5, la domanda deve essere redatta su carta semplice e sul certificato di abilitazione rilasciato non dovrà essere apposto alcun bollo.

Il duplicato dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale con su scritto in maniera evidente “Duplicato”.

14. Deterioramento del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari

Il certificato di abilitazione non è più ritenuto valido qualora non siano più chiaramente rilevabili le generalità, la data del rilascio e della scadenza, il numero o sia deteriorata la fotografia del titolare.

Il rilascio del duplicato deve essere richiesto dall'interessato alla ASL che ha rilasciato il precedente certificato di abilitazione. Alla domanda (MOD. E) devono allegarsi due fotografie

formato tessera uguali e recenti, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, e una marca da bollo del valore legale vigente da apporre sul certificato di abilitazione che dovrà essere consegnata al momento del rilascio della medesima.

Al momento della consegna del duplicato, il funzionario preposto della ASL competente territorialmente deve ritirare e annullare il documento deteriorato.

Il duplicato dovrà riportare lo stesso numero, la stessa data di rilascio e di scadenza dell'originale con su scritto in maniera evidente “Duplicato”.

15. Sospensione e revoca delle abilitazioni

Le ASL hanno il compito di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse abilitazioni secondo i criteri riportati nell’Allegato I, parte C del PAN. Il periodo di sospensione è stabilito dalle ASL in relazione alle inadempienze riscontrate.

16. Rilevazione statistica dei partecipanti ai corsi

Le ASL entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno inviare in formato elettronico l’elenco degli abilitati in modalità PEC (posta elettronica certificata) alla Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Sanità Pubblica, Promozione della salute, Sicurezza Alimentare e screening all’indirizzo salute@regione.lazio.legalmail.it utilizzando il MOD. F di cui alla sezione MODULISTICA del presente documento. Con le stesse modalità ed entro la medesima data le ASL dovranno altresì, inviare i dati relativi ai respinti agli esami, utilizzando il MOD. G della sezione MODULISTICA del presente documento.

Modulistica

MOD. A

Al Direttore del Dipartimento
di Prevenzione
della ASL

e pc

Regione Lazio
Direzione Regionale Salute e
Integrazione Sociosanitaria
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00100 Roma

OGGETTO: **Richiesta di partecipazione al corso di formazione per il rilascio-rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari**

Il/La sottoscritto/a nato/a a
il residente in Via n Cap
CF Email

CHIEDE

di partecipare al corso di formazione per il

- rilascio
 - rinnovo

per l'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari di cui alla sezione A.1 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014.

Si allega:

- copia della ricevuta di versamento di EURO 200 al c.c.p n intestato alla ASL..... Servizio Tesoreria per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari
 - copia della ricevuta di versamento di EURO 100 al c.c.p n intestato alla ASL..... Servizio Tesoreria per il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari

Firma del richiedente

RECAPITO TELEFONICO:

Abitazione:

Ufficio:

Cellulare:

MOD. B

Al Direttore del Dipartimento
di Prevenzione
della ASL

.....

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... il residente in
..... Via n
Cap Telefono (obbligatorio) CF Email
.....

C H I E D E

di sostenere l'esame per la valutazione delle competenze acquisite al corso di formazione finalizzato

al

rilascio

del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari

Firma del richiedente

..... li

MOD. C

Al Direttore del Dipartimento
di Prevenzione
della ASL

.....

Il/La sottoscritto/a nato/a a
..... il residente in
..... Via n
Cap Telefono (obbligatorio) CF Email

- **chiede il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari**
 - avendo frequentato uno specifico corso di formazione;
 - avendo ottenuto una valutazione positiva così come previsto nell'Allegato, sezione A.1 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014
 - essendo in possesso del seguente titolo di studio
- **chiede il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari**
 - avendo frequentato il corso di formazione presso la Asl

Si allegano alla presente:

- n. 2 foto uguali formato tessera;
- titolo di studio in bollo, originale, o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 art. 46
- ricevuta di versamento di EURO 25 sul c.c.p. n intestato alla ASL servizio di Tesoreria;
- marca da bollo.

Firma del richiedente

..... li

MOD. D (carta intestata)



Marca
da bollo

N. REG

ASL

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE



Foto

- Vista la domanda prodotta in data prot. dal/dalla Sig./Sig.ra tendente ad ottenere il rilascio rinnovo dell'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari di cui al D.lgs 150/2012
- Visto il verbale n. del redatto dalla Commissione di cui alla Deliberazione regionale n. da cui risulta che l'interessato ha superato l'esame, così come previsto nella sezione A.1 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014;
- Visto l'attestato di frequenza/aggiornamento rilasciato dalla Asl da cui risulta che l'interessato ha frequentato il corso così come indicato al punto 4 della DGR 904/2014;
- Visto il titolo di studio conseguito in data

D I C H I A R A

Il/La Sig./Sig.ra nato/a a
..... il residente in
Via n..... Cap Telefono (obbligatorio)
CF Email

la cui fotografia risulta qui apposta,

ABILITATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI FITOSANITARI E DEI COADIUVANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI

DATA DEL RILASCIO
SCADENZA

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

DATA DEL RINNOVO
SCADENZA

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione

MOD. E

Al Direttore del Dipartimento
di Prevenzione
della ASL

.....

Oggetto: Richiesta Duplicato del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Il/La sottoscritto/a nato/a a
il residente in Via n
Cap.... CF..... Email

A seguito di

- smarrimento
- furto
- deterioramento

del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

CHIEDE IL RILASCIO DEL DUPLICATO

Allega alla presente:

- denuncia di smarrimento
- denuncia di furto
- certificato di abilitazione deteriorato
- n. 2 foto uguali formato tessera
- marca da bollo (solo in caso di richiesta per deterioramento)

Firma del richiedente

..... li

RECAPITO TELEFONICO

Abitazione:

Ufficio:

Cellulare:

MOD. F

AZIENDA SANITARIA LOCALE

ANNO

**STATISTICA DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE ALLA VENDITA
DEI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI
AI SENSI DELL'ALLEGATO I Parte B DEL PAN (D. M. 22 gennaio 2014)**

TOTALE N.

di cui

Fascia d'età degli Addetti alla vendita di prodotti fitosanitari	N. Abilitazioni attive
18-24	
25-34	
35-44	
45-54	
55-59	
60-64	
65-69	
>=70	

di cui

N. degli Addetti alla vendita di prodotti fitosanitari	Titolo di studio (Specificare Diploma di Laurea)

MOD. G

AZIENDA SANITARIA LOCALE**RESPINTI Anno****TOTALE N.**

Di cui

n. di respinti all'esame per il conseguimento del certificato per "Addetti alla vendita di prodotti fitosanitari"	Fascia d'età
	18-24
	25-34
	35-44
	45-54
	55-59
	60-64
	65-69
	>=70

Titolo di studio dei respinti all'esame per il conseguimento del certificato per "Addetti alla vendita di prodotti fitosanitari"	n